

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 99 DEL 21.02.2003

OGGETTO

**L.R. 11/99 art. 46 comma 7 - DGR 119/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Definizione del valore dell'opera per il calcolo della sanzione.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

DI APPROVARE i criteri per la definizione del “valore dell’opera” (L.R. 11/99 art. 46 comma 7), nei termini di cui al parere n° 120 del 16.12.2002 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA):

- a) il valore dell’opera è stabilito in relazione al vantaggio economico conseguito nella realizzazione dell’opera, calcolato con perizia giurata redatta da un professionista all’uopo incaricata da questa amministrazione; nella perizia dovranno essere specificati gli elementi per l’applicazione della sanzione dal 5% al 20%; restano a carico della ditta i relativi oneri professionali
- b) la sanzione amministrativa, compresa tra il 5% e il 20%, è stabilita dal CCR-VIA in relazione:
 - 1) alla gravità della violazione, desunta dall’entità del danno o del pericolo conseguenti l’illecito e dall’opera svolta dal trasgressore per attenuare o eliminare le conseguenze dell’illecito:
 - 2) alla personalità del trasgressore, desunta dall’accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.